Piazza 28 Ottobre 1918 nr. 1
Telefono (0438) 466111
Telefax (0438) 466190
Codice fiscale: 82002770269
Partita Iva: 00670660265

COMUNE DI

SANTA LUCIA DI PIAVE

Provincia di TREVISO

Ordinanza N. **65**
Data di registrazione **13/10/2026**

OGGETTO: **MISURE GENERALI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - STAGIONE TERMICA 2026-2027**

Riproduzione cartacea del documento Protocollo Generale: 2026 / 5911 del 13/10/2026
COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013008/2026 del 13/10/2026
Firmatario: GIORGIA FANTINEL

PREMESSO CHE:
- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione o l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- il Decreto Legislativo 13.8.2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"* fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, conferma, tra l'altro, il limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008 dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continua, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Santa Lucia di Piave risulta inserito nella zona "IT0524 zona Pedemontana" e ha una popolazione inferiore ai 10000 abitanti;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare

riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L’Accordo prevede inoltre l’attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l’altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 59611 del 13/10/2026

DATO ATTO che:
- deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili”;
- i livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10;

RILEVATO:
- quanto disposto dalla L.R. Veneto n.22/2026 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1024 del 18/9/2026 “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell’art.1, comma 2 del D.L. 12 settembre 2023 n.121 – Misure Urgenti di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale- convertito con modificazioni della legge 6 novembre 2023, n.155. Art.1”
- il verbale della seduta del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso, n.1 del 17/09/2026 prot.56360/2026;

RITENUTO necessario procedere all’emissione di ordinanza sindacale affinché siano messe in atto azioni finalizzate al contenimento dell’inquinamento atmosferico ed alla salvaguardia della qualità dell’aria;

VISTI:
– la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;
– il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
– la L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
– il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione

invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192";
– l'articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
– la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
– il DM n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
– gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
– la L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, l'adozione delle seguenti azioni, a decorrere dall'1/10/2026 sino al 30/04/2027, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale:

1) con livello "Nessuna allerta" – verde:
- **le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:**
  - i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
  - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8.

Sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte salve le eccezioni di legge;
- **il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (a gas), di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle **"4 stelle"** secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- **la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico** (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- **il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale** di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- **il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio** (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento;

Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, nel numero massimo di due eventi (giornate) complessivi nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 aprile promossi o autorizzati dall'ente comunale nell'ambito di festeggiamenti tradizionali.

2) **con livello di "Allerta 1" – arancio e livello di "Allerta 2" – rosso**:
- **le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare**:
  - i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- **il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle **"5 stelle"** secondo la classificazione ambientale

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 59611 del 13/10/2026

introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

- **la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico** (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- **il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185**, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- **il divieto di falò rituali;**
- **divieto di barbecue afferenti attività economiche alimentati a biomassa solida**;
- **divieto di fuochi d'artificio, ad esclusione di quelli classificati F1;**

AVVISA

Che a carico dei trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza sono previste le seguenti sanzioni:

- da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 secondo la procedura ex L.24.11.1981 n.689 e ss.mm.ii. salvo norme speciali;

Il Comando di Polizia Locale del Coneglianese è incaricato ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;

INFORMA

– che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **Livello allerta 1 (arancio)**: quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3. **Livello allerta 2 (rossa**): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.
- **Il ritorno al livello di allerta 0 (verde)** avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

– che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:

- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm3 e COT superiore a 35 mg/NmkW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm3 e COT non superiore a 35 mg/Nm3 e di potenza >35kW se con classe emissiva inferiore alle "5 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm3 e COT superiore a 2 mg/Nm3;
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2; per i generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pelet appartenente almeno alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato (norma ISO/IEC 17065).

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo Pretorio Comunale e inviato ai seguenti Enti:

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 59611 del 13/10/2026

- Corpo di Polizia Locale del Coneglianese;
- Regione del Veneto;
- ARPAV di Treviso
- Provincia di Treviso;
- Azienda ULSS2 Marca Trevigiana;
- Prefettura di Treviso;
- Carabinieri Forestali – comando di Treviso;
- Carabinieri di Susegana;
- Commissariato di P.S. di Conegliano

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii., il Servizio Competente è : Lavori Pubblici Ecologia ed Ambiente, il Responsabile del Servizio è Anna Rita dott.ssa Speranza - il Responsabile dell'Ufficio Ambiente e del Procedimento è Cellot Arch. Serena Angela (0438-466161).

IL SINDACO
Dott. Fiorenzo Fantinel
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs n.82/2005

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 59611 del 13/10/2026

Sindaco
FIORENZO FANTINEL / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.